

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE**  
(EX ARTT.2506 E SEGUENTI C.C.)

DELLA SOCIETA'

**EURO SERVICE SpA**

VIA LUIGI FERRITTO, n.13  
81016 PIEDIMONTE MATESE CE  
CAPITALE SOCIALE Euro 500.000 INT.VERSATO  
CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02486240613 NR. REA CE 176084

NELLA

**ES IMMOBILIARE S.R.L.**

Signori Soci della **EURO SERVICE SPA**

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto, redatto ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del Codice Civile, inerente alla scissione parziale proporzionale come in epigrafe sulla base della situazione patrimoniale al 30/06/2018 redatta in conformità alle indicazioni del P.C. OIC 30.

1) TIPO, DENOMINAZIONE e SEDE DELLE SOCIETA' INTERESSATE ALL'OPERAZIONE (Art.2501 ter, 1° comma, n.1 c.c.)

**1.1) SOCIETA' SCISSA**

"EURO SERVICE S.p.A.", con sede in Piedimonte Matese (CE), Via Luigi Ferritto n.13, Capitale Sociale Euro 500.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 02486240613, iscritta al Registro Imprese di Caserta con REA n.176084.

Attualmente la compagine sociale è così composta:

- EURO SERVICE GROUP SPA, Cod.Fisc. 08247891008, con sede in Roma, Via F. Gentile n.135  
Azioni possedute n.455.000 su 500.000 in piena proprietà;
- PERSICI PIERPAOLO, Cod. Fisc. PRSPPL74B03H501F, residente in Roma, Via Ignazio Scimonelli n.81  
Azioni possedute n.25.000 su 500.000 in piena proprietà;
- PERSICI ANTONIO, Cod. Fisc. PRNNTN50E24D542A, residente in Roma, viale Antonio Ciamarra n.223  
Azioni possedute n.10.000 su 500.000 in piena proprietà;

- PERSICI ALESSANDRA, Cod.Fisc. PRSLSN72R49H501K, residente in Roma, Via Simeri Crichi n.8  
Azioni possedute n.10.000 su 500.000 in piena proprietà.

#### 1.2) SOCIETÀ BENEFICIARIA *da costituirsi*

"**ES IMMOBILIARE S.R.L.**", con sede in Roma, Via Francesco Gentile n.135, Capitale Sociale Euro 75.000,00, Codice Fiscale: è *da iscriversi al Registro Imprese di ROMA.*

La compagine sociale sarà così composta:

- EURO SERVICE GROUP SPA, Cod.Fisc. 08247891008, con sede in Roma, Via F. Gentile n.135, per una quota di Euro 68.250,00 in piena proprietà;
- PERSICI PIERPAOLO, Cod. Fisc. PRSPPL74B03H501F, residente in Roma, Via Ignazio Scimonelli n.81, per una quota di Euro 3.750,00 in piena proprietà;
- PERSICI ANTONIO, Cod. Fisc. PRNNTN50E24D542A, residente in Roma, viale Antonio Ciamarra n.223, per una quota di Euro 1.500,00 in piena proprietà;
- PERSICI ALESSANDRA, Cod.Fisc. PRSLSN72R49H501K, residente in Roma, Via Simeri Crichi n.8, per una quota di Euro 1.500,00 in piena proprietà.

#### 2) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO (Art.2501 ter, 11° comma, n.2 c.c.)

A seguito della scissione continuerà ad esistere e lo statuto non subirà modifiche

##### 2.1) Statuto della Società Scissa

I patti sociali e lo statuto della Euro Service SpA, non subiranno modifiche e pertanto restano invariati quelli già depositati al Registro delle Imprese.

L'atto costitutivo della Società Beneficiaria ha il seguente contenuto:

##### 2.2) Atto costitutivo e statuto della Società Beneficiaria

Ai sensi dell'art.2506-bis Codice Civile si riporta in allegato l'atto costitutivo e lo statuto della neocostituita società beneficiaria.

#### STATUTO

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

**ARTICOLO 1)** E' costituita una società a responsabilità limitata con

la denominazione **ES IMMOBILIARE S.R.L.**

**ARTICOLO 2)** La società ha sede nel Comune di Roma.

**ARTICOLO 3)** Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

**ARTICOLO 4)** La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.

**ARTICOLO 5)** La società svolge la seguente attività che costituisce il suo oggetto sociale:

la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione, sublocazione e quindi la commercializzazione e la gestione di beni immobili sia rustici che urbani (residenziali e non) ed industriali, sia in blocco che frazionatamente.

Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale e senza che ciò possa essere considerato prevalente rispetto alle attività sopra indicate, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari, commerciali e bancarie in genere, e concedere a terzi fidejussioni e garanzie reali e personali, di ogni tipo nonché contrarre mutui ipotecari e finanziamenti in genere, assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società aventi scopi simili ed affini, sia italiane che estere, con esclusione comunque del collocamento a domicilio di valori mobiliari e delle attività vietate ai sensi del D.L. 3 maggio 1991 n.143 convertito con legge 5 luglio 1991 n.197.

#### CAPITALE

**ARTICOLO 6)** Il capitale sociale è di Euro 75.000,00 (settantacinquemila) diviso in quote ai sensi di legge. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'organo amministrativo è autorizzato, in base a delibera dell'assemblea, a richiedere ai soci, finanziamenti in conto capitale, che saranno improduttivi di interessi (anche ai sensi e per gli effetti

degli art. 43 comma I e art. 95 comma II del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), e dei quali non potrà essere chiesta dai soci la restituzione durante la vita della società.

Al di fuori di tale ipotesi l'organo amministrativo potrà essere autorizzato, in base a deliberazione dell'assemblea, a richiedere ai soci nelle forme e alle condizioni di legge vigenti e conformemente alle delibere del Comitato Interministeriale di Credito e Risparmio, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolati in conto capitale, dei quali i singoli soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione (salve espresse pattuizioni di determinata durata temporale).

In ogni caso i soci non sono obbligati ad effettuare i finanziamenti di cui ai precedenti commi contro la loro volontà.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. con deliberazione dell'assemblea.

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

**ARTICOLO 7)** Le quote sono trasferibili ai sensi di legge. E' riservato ai soci il diritto di prelazione, a parità di condizioni ed in proporzione alle quote di capitale sociale possedute. I soci che intendono alienare le loro quote devono comunicare la loro proposta, con l'indicazione del prezzo e delle condizioni di vendita agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio risultante dal libro soci, ove istituito, o dalle risultanze del Registro delle Imprese.

I soci che intendono avvalersi di tale diritto dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al socio alienante nel suo domicilio indicato nell'apposito libro dei soci, ove istituito, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta.

Il prezzo dovrà essere corrisposto nei successivi trenta giorni con il contestuale trasferimento delle quote.

#### **RECESSO DEL SOCIO**

**ARTICOLO 8)** Il socio può recedere dalla società nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 2473 C.C.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ha diritto di recedere dalla

società, il socio che non abbia concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della società e la introduzione o rimozione di vincoli alla libera circolazione delle partecipazioni.

In ogni caso di recesso, il socio deve comunicare la sua intenzione di recedere con lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera assembleare, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

#### CONFERIMENTI

**ARTICOLO 9)** In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di effettuare le nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

I soci potranno rinunciare a tale diritto di nuova sottoscrizione a favore anche di terzi in tutto o in parte.

L'aumento di capitale, ad eccezione del caso di cui all'art. 2482 ter codice civile, può essere attuato anche mediante offerte di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C.

#### ASSEMBLEA

**ARTICOLO 10)** L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma ovvero e-mail purché la comunicazione pervenga al socio almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data e il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti ovvero almeno informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (ove nominato), purché nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea in prima e seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Unico o da uno dei coamministratori.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per appello nominale.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In deroga al principio assembleare e nei limiti di legge, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tali decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

#### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 11)** La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci chiamati a nominare l'organo di amministrazione, è amministrata da un amministratore unico oppure da più amministratori in numero compreso tra un minimo di due ed un massimo di sette; il numero effettivo di amministratori è determinato dai soci chiamati a provvedere alla nomina. Possono essere nominati amministratori anche

non soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione; tuttavia, all'atto della nomina, i soci possono stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta ovvero disgiunta senza procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea che provvede alla nomina e sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, si intendono decaduti tutti gli amministratori e si deve convocare al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione ovvero promuovere la decisione dei soci.

Il compenso spettante agli amministratori è determinato dai soci all'atto della nomina, o è determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

Possono essere accantonate somme per costituire fondi per trattamento di fine mandato degli amministratori, eventualmente anche mediante stipulazione di polizze assicurative.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti. Gli amministratori muniti di rappresentanza in conformità al presente statuto possono nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

**ARTICOLO 12)** Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il presidente scegliendolo tra i suoi componenti; può nominare uno o più vicepresidenti sempre scegliendoli tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, ogni volta che egli lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da almeno due amministratori. La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta

elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del Consiglio di Amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

#### ORGANO DI CONTROLLO

**ARTICOLO 13)** Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., nei quali la nomina è obbligatoria, la società provvederà alla nomina di un Organo di Controllo o del revisore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2477 c.c..

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

**ARTICOLO 14)** L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a redigere il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**ARTICOLO 15)** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più



liquidatori determinandone i poteri.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**ARTICOLO 16)** Tutte le controversie tra i soci ovvero tra la società e i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri che saranno designati dal Presidente del Tribunale di Roma, che provvederà a designare altresì il Presidente del Collegio arbitrale.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ai sensi dell'art.36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia e, con l'accettazione dell'incarico da parte di amministratori, liquidatori e sindaci è vincolante per costoro.

Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive delle clausole compromissorie devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### DISPOSIZIONE FINALE

**ARTICOLO 17)** Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

### 3) TIPO DI SCISSIONE ED ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETA' BENEFICIARIA

#### **3.1) Tipo di Scissione**

Il progetto prevede la scissione parziale proporzionale della Euro Service SpA, ai sensi degli artt.2506 e seguenti Cod.Civ.

Ai Soci della società scissa Euro Service SpA, verranno assegnate le quote della società beneficiaria in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa. In particolare, poiché non si è in presenza di società beneficiaria preesistente, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito ed il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria. Il capitale sociale della neo costituita società è sottoscritto in misura percentuale pari a quella esistente presso la società scissa. Non si rende necessaria la relazione di congruità del rapporto di cambio di cui all'art.2501 sexies, in quanto sia la società scissa che

la società beneficiaria sono partecipate dagli stessi soggetti secondo le medesime percentuali e gli stessi diritti.

Ai sensi dell'art.2506 ter 4° comma cod.civ., i Soci delle società partecipanti alla scissione, all'unanimità, esonerano l'Organo Amministrativo dalla predisposizione dei seguenti documenti:

- Relazione illustrativa degli Amministratori;
- Situazione patrimoniale.

La Scissione avverrà ai valori contabili in regime di continuità dei valori fiscali, che gli elementi dell'attivo e del passivo trasferiti hanno nella società scissa alla data di efficacia della scissione e che verranno nel seguito della presente relazione meglio specificati.

### **3.2) Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla beneficiaria (Art.2506-bis, 11° comma, cod.civ.)**

Ai sensi dell'art.2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda, che verranno trasferiti alla società beneficiaria, sono i seguenti:

#### **Attività**

Alla società Beneficiaria verranno trasferiti, per effetto della scissione, le seguenti attività e passività della società scissa:

#### **Immobilizzazioni materiali:**

Trattasi del complesso immobiliare si in Roma e più specificatamente così individuato:

- a) appartamento ad uso ufficio sito in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.270, al piano primo, composto di 13 vani catastali, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 65, sub. 351, zona 6, categoria A10, classe 01, vani 13, rendita catastale Euro 9.533,79;
- b) appartamento ad uso ufficio sito in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.280 al piano primo, composto di 5,5 vani catastali, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 65, sub. 352, zona 6, categoria A10, classe 01, vani 5,5 rendita catastale Euro 4.033,53;
- c) posto auto sito in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.262 al piano sotto 1, interno 121, di mq.9 catastali, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 65, sub. 167, zona 6, categoria C6, classe 11, mq.9, rendita catastale Euro 31,14;

d) posto auto sito in Roma, Viale Antonio Ciamarra n.262 al piano sotto 1, interno 122, di mq.10 catastali, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 959, particella 65, sub. 168, zona 6, categoria C6, classe 11, mq.10, rendita catastale Euro 34,60.

In relazione ai suddetti immobili, si fa presente che in data 19.03.2018 è stato stipulato un contratto di locazione, registrato in data 09.04.2018 presso l'Agenzia delle Entrate DPRM2 UT2 ROMA 5 - TUSCOLANO, con decorrenza dal 01/04/2018 al 31.03.2014, con la previsione di un canone annuo di € 55.000,00 per il primo anno e € 60.000,00 per i successivi. Naturalmente anche tale contratto sarà oggetto di trasferimento nella società beneficiaria.

Vengono altresì trasferiti un complesso di beni connessi strettamente all'immobile, ovvero l'impianto di condizionamento, l'impianto di allarme, arredamento ed impianti specifici.

**Immobilizzazioni immateriali:**

Trattasi principalmente di costi pluriennali per spese di manutenzione e riparazione su beni propri.



**Crediti verso Clienti:**

In relazione all'immobile compreso tra i beni oggetto di scissione ed in relazione al predetto contratto di locazione esistente, alla data della presente risulta un credito nei confronti del conduttore per la mensilità in corso.

**Depositi bancari e liquidità:**

Si riferisce naturalmente alle disponibilità liquide connesse all'attività in esame ed oggetto di scissione.

**Passività**

Gli altri elementi passivi oggetto di trasferimento, riguardano:

**T.F.R. ed onere differiti:**

Nell'ambito dell'attività oggetto di scissione, è ricompresa anche la posizione di una risorsa assunta, la Sig.na Monia Nardozi, assunta in data 02.11.2015, attualmente inquadrata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di impiegata di 4° livello e che, in considerazione dell'attività svolta, sarà oggetto di passaggio diretto nella nuova realtà aziendale.

Pertanto vengono trasferiti i saldi passivi relativi al trattamento di fine rapporto maturato sino alla data della presente, nonché agli

oneri differiti, ovvero i ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati ma non ancora goduti.

**Altri debiti:**

Gli altri debiti indicati, si riferiscono esclusivamente al debito verso il condominio per quote comuni non ancora pagate.

**Deposito cauzionale:**

Tale valore si riferisce al deposito cauzionali versato dal conduttore dell'immobile in conseguenza del contratto di locazione così come precedentemente indicato.

**A T T I V O**

**Immobilizzazioni Immateriali**

MANUTENZIONI e RIPARAZIONI 4.745,79

**Immobilizzazioni Materiali**

FABBRICATI CIVILI 65.489,65

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 5.200,80

IMPIANTI SPECIFICI 383,55

IMPINATI DI ALLARME 0,00

ARREDAMENTO 1.900,78

Crediti v/clienti 6.100,00

Depositi Bancario 14.382,24

Cassa Contanti 50,00

---

Totale Attivo 98.202,81

**P A S S I V O**

T.F.R. e Oneri differiti 3.628,49

Debiti verso fornitori 0,00

Altri debiti 1.904,32

Deposito cauzionale 15.000,00

Capitale sociale 75.000,00

Riserva straordinaria 2.670,00

---

Totale riserve 77.670,00

---

Totale Passivo 98.202,81

I predetti elementi patrimoniali attivi e passivi vengono trasferiti nella loro consistenza come risultante dalla contabilità della società scissa alla data di efficacia di iscrizione dell'atto di scissione.

Si precisa che qualsiasi altro elemento attivo e/o passivo, di fornitura, di vendita, di appalto o subappalto, o altri in corso,

senza eccezione alcuna, rimarranno nella sfera giuridica della società scissa.

### 3.3) Effetti patrimoniali della Scissione

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla Società Beneficiaria del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati, verrà trasferito un Patrimonio netto contabile in misura fissa di € 77.670,00 (Settantasettemilaseicentosestanta/00).

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente Progetto di Scissione e la data di efficacia, saranno regolate tra le società apportando le dovute rettifiche alle voci debiti verso fornitori e altri debiti e qualora si rendesse necessario, attraverso la voce debiti verso altri finanziatori - soci per finanziamenti infruttiferi, e troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della Società Scissa trasferito alla Società Beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel Progetto di Scissione.

Ai fini della riduzione del patrimonio netto della Società Scissa, non si rende necessario intaccare il capitale sociale ma utilizzare unicamente le riserve formatesi nel corso degli anni. Tali riserve verranno ricostituite nel bilancio della società beneficiaria e in parte utilizzate per la formazione del capitale sociale.

Si precisa altresì che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti, rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.

### 4) RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (Art.2501 ter, II comma, n.3 e 4 cod.civ.)

Ai Soci della Euro Service SpA verranno assegnate le quote nella Società Beneficiaria di ugual misura.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro (art.2506 bis, 10° comma cod.civ.)

Viene altresì rispettato il criterio di attribuzione proporzionale, in considerazione del fatto che i Soci della Società Beneficiaria

partecipano con le stesse proporzioni al capitale sociale della Società Scissa.

**5) DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (Art.2501 ter, 10° comma, n.5 cod.civ.)**

La partecipazione agli utili della Società Beneficiaria decorrerà dalla data di efficacia della scissione, di cui al successivo paragrafo 6.

**6) DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (Art.2501 ter, 10° comma, n.5 cod.civ.)**

Gli effetti della Scissione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2506-quater cod.civ. e 2501 ter n.6, dalla data d'iscrizione dell'atto di Scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente (la "data di efficacia").

Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ad essa trasferiti mediante Scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

**7) TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (Art.2501 ter, II comma, n.7 cod.civ.)**

Non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di Soci e/o a possessori di titoli diversi.

**8) VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI AMMINISTRATORI (Art.2501 ter, 11° comma, n.8 cod.civ.)**

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di Scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore degli amministratori della società scissa e della Società Beneficiaria.


**9) RAGIONI ECONOMICHE DELLA SCISSIONE**

La società Euro Service SpA, svolge principalmente l'attività di recupero stragiudiziale di crediti sia propri che di terzi.

A causa della riduzione delle attività caratteristiche e del fattore crisi del settore in cui la società opera, l'obiettivo dell'operazione è quello di procedere ad una riorganizzazione dell'attività produttiva, realizzando un'operazione di spin off immobiliare così da ottimizzare la gestione della struttura ed equilibrando il relativo rischio imprenditoriale in funzione della diversa natura delle attività svolte.

Al fine di separare a livello giuridico l'esercizio delle due attività, la società intende dare esecuzione alla scissione parziale proporzionale sin qui descritta a seguito della quale la società beneficiaria gestirà il complesso immobiliare sito in Roma - Viale Antonio Ciamarra come sopra identificato.

Pertanto, la finalità dell'operazione di scissione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa separando la gestione dell'attività principale con quella immobiliare in funzione della diversa natura delle attività svolte. La costituzione di due entità, ognuna preposta ad uno specifico settore di attività, consentirà un'allocazione ottimale delle risorse che potranno essere quindi valorizzate in modo tale da poter acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività, ottenendo altresì una semplificazione nella gestione economica, amministrativa e contabile delle due società risultanti dalla scissione.



Alla società beneficiaria faranno capo tutti i beni materiali ed immateriali, i crediti ed i debiti, i contratti facenti capo all'immobile sito in Roma, come meglio descritti ed individuati nell'ambito del presente progetto di scissione.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento saranno assegnati alla beneficiaria a valore di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze e con trasferimento del relativo fondo ammortamento nonché dei contratti ad esso collegati, in regime di continuità di valori fiscali e rimarrà assoggettato al regime di impresa.

**10) RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Ai sensi dell'art.2506 quater, 3 comma cod. civ., si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio

netto assegnato e rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 472/1997, ciascuna società che partecipa alla scissione, è obbligata al pagamento di eventuali somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

**11) RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE**

L'operazione è neutra ai fini fiscali e, pertanto, non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze, né di minusvalenze a carico delle società partecipanti e dei loro Soci.




L'operazione stessa è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

Roma, 31.08.2018

EURO SERVICE SpA      L'Amministratore Unico .....

Il sottoscritto professionista Dott.Paolo Treggiari dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L.n. 340/2000 che il presente documento è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Dott.Paolo Treggiari .....


  
  




Imposta di bollo assolta tramite MUI ai sensi del D.M. del 22/02/2007.


Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.

A causa della riduzione delle attività caratteristiche e del fattore crisi del settore in cui la società opera, l'obiettivo dell'operazione è quello di procedere ad una riorganizzazione dell'attività produttiva, realizzando un'operazione di spin off immobiliare così da ottimizzare la gestione della struttura ed equilibrando il relativo rischio imprenditoriale in funzione della diversa natura delle attività svolte.



Al fine di separare a livello giuridico l'esercizio delle due attività, la società intende dare esecuzione alla scissione parziale proporzionale sin qui descritta a seguito della quale la società beneficiaria gestirà il complesso immobiliare sito in Roma - Viale Antonio Ciamarra come sopra identificato.

Pertanto, la finalità dell'operazione di scissione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa separando la gestione dell'attività principale con quella immobiliare in funzione della diversa natura delle attività svolte. La costituzione di due entità, ognuna preposta ad uno specifico settore di attività, consentirà un'allocazione ottimale delle risorse che potranno essere quindi valorizzate in modo tale da poter acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività, ottenendo altresì una semplificazione nella gestione economica, amministrativa e contabile delle due società risultanti dalla scissione.




Alla società beneficiaria faranno capo tutti i beni materiali ed immateriali, i crediti ed i debiti, i contratti facenti capo all'immobile sito in Roma, come meglio descritti ed individuati nell'ambito del presente progetto di scissione.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento saranno assegnati alla beneficiaria a valore di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze e con trasferimento del relativo fondo ammortamento nonché dei contratti ad esso collegati, in regime di continuità di valori fiscali e rimarrà assoggettato al regime di impresa.

**10) RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Ai sensi dell'art.2506 quater, 3 comma cod. civ., si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio

A causa della riduzione delle attività caratteristiche e del fattore crisi del settore in cui la società opera, l'obiettivo dell'operazione è quello di procedere ad una riorganizzazione dell'attività produttiva, realizzando un'operazione di spin off immobiliare così da ottimizzare la gestione della struttura ed equilibrando il relativo rischio imprenditoriale in funzione della diversa natura delle attività svolte.



Al fine di separare a livello giuridico l'esercizio delle due attività, la società intende dare esecuzione alla scissione parziale proporzionale sin qui descritta a seguito della quale la società beneficiaria gestirà il complesso immobiliare sito in Roma - Viale Antonio Ciamarra come sopra identificato.

Pertanto, la finalità dell'operazione di scissione è quella di riorganizzare l'attività d'impresa separando la gestione dell'attività principale con quella immobiliare in funzione della diversa natura delle attività svolte. La costituzione di due entità, ognuna preposta ad uno specifico settore di attività, consentirà un'allocazione ottimale delle risorse che potranno essere quindi valorizzate in modo tale da poter acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività, ottenendo altresì una semplificazione nella gestione economica, amministrativa e contabile delle due società risultanti dalla scissione.

Alla società beneficiaria faranno capo tutti i beni materiali ed immateriali, i crediti ed i debiti, i contratti facenti capo all'immobile sito in Roma, come meglio descritti ed individuati nell'ambito del presente progetto di scissione.



Gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento saranno assegnati alla beneficiaria a valore di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze e con trasferimento del relativo fondo ammortamento nonché dei contratti ad esso collegati, in regime di continuità di valori fiscali e rimarrà assoggettato al regime di impresa.

**10) RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Ai sensi dell'art.2506 quater, 3 comma cod. civ., si dà atto che ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio